

XXX^a TORNATA

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TOMMASO TITTONI

INDICE

| | | | | |
|---|-----|---|---|-----|
| Congedi pag. | 802 | | | |
| Disegni di legge (Approvazione di): | | | | |
| « Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1672, e 9 maggio 1920, n. 852, relativi al Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma » | 802 | | | |
| « Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 18 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo d'imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sotto-direzione o vice-direzione delle costruzioni navali » | 809 | | | |
| « Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio » | 810 | | | |
| « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale Equipaggi, categoria "Fuochisti" » | 811 | | | |
| « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi » | 812 | | | |
| « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2777, che ripristina per i militari del Corpo Reale Equipaggi la facoltà di emigrare » | 813 | | | |
| « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina » | 814 | | | |
| « Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina » | 815 | | | |
| « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza, in | | | | |
| | | | tempo di pace, ad applicare le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina » | 808 |
| | | | « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina » | 809 |
| | | | « Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria e a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina » | 816 |
| | | Interpellanze (Annuncio di) | 823 | |
| | | (Per lo svolgimento di) | 824 | |
| | | Interrogazioni (Annuncio di) | 824 | |
| | | (Risposte scritte ad) | 828 | |
| | | (Svolgimento di): | | |
| | | « dei senatori Badoglio, Borsarelli, Melodia, Valenzani, Zupelli ed altri al ministro degli affari esteri intorno a un preteso incidente accaduto alla Conferenza di Washington » | 818 | |
| | | Oratori: | | |
| | | PRESIDENTE | 818, 821 | |
| | | BADOGGIO | 820 | |
| | | BORSARELLI | 820 | |
| | | MELODIA | 820 | |
| | | TOMASI DELLA TORRETTA, ministro degli affari esteri | 819, 821 | |
| | | VALENZANI | 820 | |
| | | ZUPELLI | 820 | |
| | | Nomina di Commissari | 823 | |
| | | Relazione (Presentazione di) | 813 | |
| | | Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) | 818, 822 | |

La seduta è aperta alle ore 16.10.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della marina, dell'istruzione pubblica, per la ricostituzione delle terre liberate.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Catellani di giorni cinque, Fili Astolfone e Ghiglianovich di un mese.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara, di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1672, e 9 maggio 1920, n. 852, relativi al Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma » (N. 36).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, numero 1672, e 9 maggio 1920, n. 852, relativi al Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma ».

Prego l'onorevole segretario, Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i decreti-legge 22 agosto 1919, n. 1672, e 9 maggio 1920, n. 852, concernenti la regificazione del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma e la modificazione della tabella dei ruoli organici del personale di detto Liceo.

Regio decreto-legge 22 agosto 1919, n. 1672.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 febbraio 1911, n. 127;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato della istruzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione per la regificazione del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, stipulata in Roma il 20 agosto 1919 fra il Governo, rappresentato dai ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro, la provincia di Roma, rappresentata dal presidente della Deputazione provinciale di Roma, il comune di Roma rappresentato dal sindaco e la Regia Accademia di Santa Cecilia in Roma, rappresentata dal suo presidente.

Art. 2.

Per il Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma è approvata l'annessa tabella A del personale direttivo ed insegnante da sostituirsi a quella esistente per il Liceo stesso nella tabella A, approvata con la legge 6 luglio 1912, n. 734; sono approvate le modificazioni alle tabelle B e C approvate con la legge predetta, risultanti dall'annessa tabella B.

Art. 3.

A decorrere dall'esercizio 1919-20 è istituito nella parte ordinaria del bilancio dell'entrata un capitolo con la seguente denominazione:

Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, lire 112,000.

A decorrere dall'esercizio 1919-20 è istituito nella parte straordinaria del bilancio dell'entrata un capitolo da mantenersi sino all'eser-

cizio 1921-22 compreso con la seguente denominazione:

Contributi straordinari della provincia e comune di Roma per spese di riparazioni, ampliamento e miglioramento dei locali del Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, lire 13,000.

Sono approvate le seguenti maggiori assegnazioni alla parte ordinaria del bilancio del Ministero della istruzione pubblica a decorrere dall'esercizio 1919-20:

Accademie ed Istituti di belle arti e di istruzione musicale e drammatica.

Personale di ruolo. Retribuzione per le classi aggiunte.

Compensi ed indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari di insegnamenti speciali. (Capitolo 87, esercizio 1919-20), lire 256,500.

Accademie ed Istituti di belle arti e di istruzione musicale e drammatica - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto e conservazione del materiale artistico e didattico - Spese inerenti ai fini dei singoli Istituti (Cap. 88, esercizio 1919-20) lire 21,960.

Contributo alla Regia Accademia di Santa Cecilia in Roma (Cap. 91, esercizio 1919-20) lire 10,000.

Sussidi ad alunne ed alunni poveri degli Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica (Capitolo 92, esercizio 1919-20), lire 500.

Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale delle Amministrazioni centrale e provinciale (Cap. 5, art. 5, 4, esercizio 1919-20), lire 4500.

È approvata la seguente diminuzione di stanziamenti nella parte ordinaria del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica a decorrere dall'esercizio 1919-20:

Assegni fissi al liceo musicale di Santa Cecilia in Roma ed ai comuni per l'insegnamento di belle arti e per gli Istituti musicali (Cap. 90, esercizio 1919-20), lire 92,000.

Sono approvate le seguenti assegnazioni alla parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, a decorrere dall'esercizio 1919-20:

Lavori di riparazione e sistemazione all'edificio del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (contributo straordinario del comune e della provincia di Roma), lire 13,000.

Assegni al personale del Liceo musicale di Santa Cecilia collocato a riposo anteriormente alla regificazione del Liceo musicale lire 6600.

Il primo dei predetti stanziamenti sarà iscritto in bilancio per tre esercizi finanziari successivi a partire dall'esercizio 1919-20, il secondo sarà mantenuto in bilancio fino a tanto che restino in vita le persone aventi diritto agli assegni di riposo, indicate nell'allegato 2 annesso al presente decreto; ogni qualvolta una delle persone predette cessi di vivere, lo stanziamento sarà diminuito della somma corrispondente.

Ai pagamenti da eseguirsi sullo stanziamento predetto sarà provveduto mediante mandati a disposizione dell'economista del Liceo musicale il quale ne renderà conto nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento di amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

Nella prima applicazione del presente decreto il Governo è autorizzato a derogare dalle norme degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 6 luglio 1912, n. 734, rispetto alla nomina e alla promozione del personale del Regio liceo musicale di Santa Cecilia (comunque nominato come personale di ruolo o straordinario) in servizio dell'Istituto stesso all'atto della pubblicazione del presente decreto.

Al personale amministrativo, di biblioteca, disciplinare e di servizio, già nominato stabilmente ai posti del ruolo del Liceo musicale, che in adempimento dell'art. 2 della convenzione sarà nominato a posti dei ruoli organici annessi alla legge 6 luglio 1912, n. 734, sarà assegnato lo stipendio della classe corrispondente o immediatamente superiore allo stipendio di ruolo od alla retribuzione dai medesimi goduta all'atto dell'applicazione del presente decreto. Ove il detto stipendio risulti superiore a quello dell'ultima classe del grado cui ciascuno sarà assegnato, l'impiegato sarà mante-

nuto fuori ruolo fino a tanto che non siano stati promossi alla classe del suo nuovo stipendio gli altri impiegati delle classi inferiori dello stesso grado, che già si trovino in ruolo all'atto della pubblicazione del presente decreto.

Il personale del Liceo musicale di Santa Cecilia, assunto in servizio governativo in applicazione del presente decreto, conserverà *ad personam* il titolo e gli obblighi derivanti dal posto già occupato nel ruolo del Liceo o (trattandosi di personale straordinario) dalle attribuzioni attualmente esercitate.

Art. 5.

Agli effetti del conseguimento della pensione governativa è valido il servizio prestato in posti di ruolo nel Liceo musicale di Santa Cecilia dagli insegnanti e funzionari già nominati stabilmente ai posti medesimi secondo le norme e gli statuti del liceo.

Nella prima applicazione del presente decreto gli insegnanti ed impiegati, che, a norma degli articoli 41 e seguenti dello statuto approvato con Regio decreto 9 agosto 1912, numero 1162, siano iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, hanno facoltà di optare per la pensione della Cassa nazionale o per quella dello Stato; in caso che optino per la pensione dello Stato, questo si rivarrà verso la Cassa nazionale per la parte di pensione che la Cassa sarà tenuta a liquidare agli iscritti.

Il personale stabile del Liceo musicale di Santa Cecilia nominato in servizio governativo dovrà versare gli arretrati delle ritenute per pensioni relative agli stipendi percepiti a carico del bilancio del Liceo dalla data di assunzione in servizio stabile alla data di nomina in servizio governativo, escluso il periodo per il quale abbiano effettuati versamenti alla Cassa nazionale di previdenza; detto versamento sarà effettuato mediante ritenute mensili sullo stipendio nella misura di un quinto dello stipendio stesso.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1919 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

BACCELLI

SCHANZER.

V. — *Il Guardasigilli*

MORTARA.

CONVENZIONE PER LA REGIFICAZIONE

DEL LICEO MUSICALE DI SANTA CECILIA IN ROMA

Fra le LL. EE. il comm. avv. Alfredo Baccelli, ministro della pubblica istruzione, Cav. Gr. Cr. avv. prof. Carlo Schanzer, ministro del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato:

Ed i signori:

Comm. Pietro Duca Lante della Rovere Montefeltro, presidente della Deputazione provinciale di Roma, in rappresentanza della provincia di Roma;

Prof. Gr. Uff. Adolfo Apolloni, sindaco di Roma, in rappresentanza del comune di Roma;

M^o Comm. Raffaele Terziani vice presidente della Regia Accademia di Santa Cecilia in Roma in rappresentanza dell'Accademia stessa, i quali hanno dichiarato di intervenire per conto della provincia di Roma, del comune di Roma e della Regia Accademia di Santa Cecilia, giusta la preventiva approvazione data alla seguente convenzione dai rispettivi Consigli provinciali e comunali e dal Consiglio direttivo dell'Accademia di Santa Cecilia, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

È revocata la convenzione in data 17 febbraio 1910, approvata con la legge 9 febbraio 1911, n. 127, per il mantenimento del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1919, il Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma assume il titolo di Regio e diviene Istituto governativo alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione.

Lo Stato assume a suo carico le spese per il personale insegnante, amministrativo, di biblioteca, disciplinare e di servizio e per la dotazione annua del Liceo musicale di Santa Cecilia. A tale scopo, lo Stato si obbliga di aggiungere ai ruoli approvati con la legge 6 luglio 1912, n. 734, un numero di posti non inferiore a quello dei posti contenuti nel ruolo organico del Liceo musicale di Santa Cecilia, approvato con Regio decreto 9 agosto 1912, n. 1162.

Il patrimonio mobiliare del Liceo musicale, inventariato a norma dell'articolo 11, ultimo comma, della predetta convenzione, approvato con la legge 9 febbraio 1911, n. 127, passa a far parte del patrimonio mobiliare dello Stato, rimanendo destinato ad uso del Liceo musicale.

Il personale stabile del Liceo, in servizio all'atto dell'applicazione della presente convenzione, viene assunto in servizio stabile dallo Stato e nominato a posti dei ruoli approvati con la legge 6 luglio 1912, n. 734, con stipendio non inferiore a quello percepito al servizio dell'ente autonomo del Liceo musicale.

Lo Stato si riserva la facoltà di nominare parimenti a posti dei ruoli, approvati con la legge 6 luglio 1912, n. 734 il personale straordinario in servizio, a qualsiasi titolo, nel Liceo musicale e nella biblioteca di Santa Cecilia all'atto dell'applicazione della presente convenzione.

Lo Stato si obbliga a mantenere la dotazione annua complessiva del materiale artistico e didattico e spese di ufficio e di manutenzione del Liceo nella misura di lire 21,960 indicata dal bilancio preventivo dell'esercizio 1918-19.

Lo Stato assume a suo carico tutte le passività mobiliari spettanti al Liceo musicale di Santa Cecilia all'atto dell'applicazione della presente convenzione e risultanti dal bilancio preventivo del Liceo musicale di Santa Cecilia per l'esercizio 1918-19, annesso alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante;

in ispecie si obbliga di continuare vita natural durante degli aventi diritto, il pagamento degli assegni di riposo al personale cessato del Liceo e di pagare il contributo annuale di lire 10,000 alla Regia Accademia di Santa Cecilia in Roma.

Art. 3.

Allo scopo di secondare efficacemente l'azione dello Stato a vantaggio della cultura musicale ed artistica nella città di Roma, sia nei riguardi del Liceo musicale di Santa Cecilia che d'ogni altro Istituto governativo avente finalità di cultura musicale ed artistica, il comune di Roma si obbliga ad un contributo annuo di 84,000, pari alla spesa, consolidata nel bilancio preventivo dell'esercizio 1918-19 per gli stipendi ed assegni del personale del Liceo, all'atto della sua regificazione.

Inoltre, il comune di Roma si obbliga a contribuire, per i primi tre esercizi finanziari successivi a quello in cui ha attuazione la presente convenzione, con un contributo annuo straordinario di lire 10,000 a titolo di concorso alla spesa per le riparazioni occorrenti al fabbricato del Liceo per i danni prodotti dal terremoto 1915 e per gli ampliamenti e miglioramenti dei locali che il nuovo assetto del Liceo dovesse richiedere. Agli stessi scopi la provincia di Roma si obbliga ad un contributo annuo di lire 28,000, e ad un contributo straordinario per i primi tre esercizi finanziari successivi a quello in cui ha attuazione la presente convenzione di lire 3,000.

I contributi annui della provincia, del comune saranno versati in rate semestrali anticipate al 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma.

Art. 4.

Il Liceo musicale di Santa Cecilia sarà governato nei modi e con le forme prescritte dalla legge 6 luglio 1912, n. 734, e dalla legge e regolamento per l'Amministrazione e contabilità generale dello Stato da una Commissione amministrativa per quanto concerne l'andamento generale del Liceo e l'amministrazione, dal direttore per quanto concerne la parte tecnica e didattica.

Art. 5.

La Commissione amministrativa del Liceo è composta di due rappresentanti del Ministero della istruzione pubblica, un rappresentante della provincia, di due rappresentanti del comune di Roma, di un rappresentante del Ministero del tesoro, di due rappresentanti della Regia Accademia di Santa Cecilia e dal direttore dell'Istituto.

Art. 6.

La Commissione elegge nel suo seno un presidente e un vice presidente. Ove però della Commissione amministrativa faccia parte il presidente della Regia Accademia di Santa Cecilia, questi sarà di diritto il presidente della Commissione. Le due cariche di presidente e di vice presidente non possono essere contemporaneamente tenute da due rappresentanti di un medesimo ente.

Art. 7.

Il sindacato del comune e della provincia di Roma sull'andamento del Liceo si esercita per mezzo dei rispettivi rappresentanti nella Commissione amministrativa.

Art. 8.

Come corrispettivo del loro contributo al mantenimento del Liceo, è riconosciuto alla provincia e al comune di Roma, il diritto di ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, rispettivamente per n. 15 e n. 40 alunni poveri appartenenti alla provincia e al comune, che siano stati regolarmente ammessi alla scuola del Liceo (escluse quelle di pianoforte) secondo le norme prescritte dal regolamento.

La provincia di Roma avrà inoltre il diritto di conferire ai giovani poveri regolarmente ammessi alle scuole del Liceo tre borse di studio di lire 800 ciascuna a carico del bilancio dell'Istituto.

Presso il Liceo musicale continuerà a funzionare la scuola normale di canto corale istituita per l'istruzione degli insegnanti elementari del comune di Roma.

Art. 9.

Al Liceo è annessa la biblioteca musicale governativa di Santa Cecilia.

Sarà facoltà della Regia Accademia di conservare la biblioteca accademica negli stessi locali della biblioteca governativa: ma essa dovrà formare una sezione a parte pur essendo affidato il funzionamento agli stessi impiegati.

Art. 10.

La Regia scuola di recitazione annessa al Liceo musicale di Santa Cecilia con Regio decreto 26 luglio 1896, n. 360, è considerata come una sezione del Liceo stesso.

Art. 11.

La Regia Accademia di Santa Cecilia e il Liceo musicale conserveranno le sedi, occupate all'atto della presente convenzione, nell'edificio demaniale dell'ex-convento delle Orsoline.

L'uso della grande sala continuerà ad essere regolato in base agli accordi attualmente in vigore.

Art. 12.

La presente convenzione avrà la durata di anni 99.

Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno darsene reciproco avviso tre anni prima.

Fatto a Roma in questo giorno 20 agosto 1919.

ALFREDO BACCELLI - CARLO
SCHANZER - ADOLFO APOL-
LONI - PIETRO LANTE DELLA
ROVERE - RAFFAELE TER-
ZIANI.

TABELLA A.

REGIO LICEO MUSICALE DI S. CECILIA
ROMA

1 Direttore lire 11,600.

1 Vice direttore (indennità decreto luogotenenziale 30 agosto 1917, n. 1640), lire 1,000.

2 Professori di contrappunto, fuga e composizione a lire 7,200 ciascuno lire 14,400.

2 Professori di armonia e contrappunto a lire 5,525 ciascuno, lire 11,050.

1 Professore di organo e composizione organistica, lire 5,525.

4 Professori di canto (a lire 6,100 ciascuno) di cui uno con l'obbligo dell'insegnamento del canto corale e della scuola normale magistrale lire 24,400.

4 Professori di pianoforte (a lire 4,950 ciascuno) di cui uno con l'obbligo dell'insegnamento del pianoforte e lettura di partitura per gli allievi del corso di composizione, lire 19,800.

1 Professore di arpa (diatonica e cromatica), lire 4,950.

3 Professori di violino (a lire 4,950 ciascuno), lire 13.850.

1 Professore di viola con l'obbligo del violino, lire 4,950.

1 Professore di violoncello, lire 4,950.

1 Professore di contrabasso, lire 4,375,

1 Professore di flauto, lire 4,375.

1 Professore di oboe, lire 4,375.

1 Professore di clarinetto, lire 4,375.

1 Professore di fagotto, lire 4,375.

1 Professore di corno, lire 4,375.

1 Professore di tromba e trombone, lire 4,375.

1 Professore di composizione e strumentazione per banda, lire 5,525.

3 Professori di teoria, solfeggio e dettato musicale a lire 4,375 ciascuno, lire 13,125.

1 Professore di armonia e contrappunto complementare, lire 4,375.

2 Professori di pianoforte complementare (a lire 4,375 ciascuno) lire 8,750.

1 Professore di violino complementare lire 4,375.

1 Professore di storia della musica, lire 4,375.

1 Professore di letteratura poetica e drammatica, lire 3,800.

1 Incaricato di lingua e lettere italiane, lire 3,150.

Totale lire 194,575.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della istruzione pubblica

BACCELLI.

TABELLA B.

POSTI DI RUOLO

DA AGGIUNGERE ALLE TABELLE B E C

APPROVATO CON LA LEGGE 6 LUGLIO 1912, N. 734

1 Posto di segretario a lire 6,650.

1 Posto di segretario a lire 6,100.

2 Posti di segretario a lire 5,525, lire 11,050.

2 Posti di ispettore disciplinare a lire 4,375, lire 8,750.

1 Posto di bibliotecario a lire 6,100.

1 Posto di distributore a lire 4,375.

1 Posto di distributore a lire 3,800.

4 Posti di custode inserviente a lire 3,150, lire 12,600.

Totale lire 59,425.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della istruzione pubblica

BACCELLI.

LICEO MUSICALE DI SANTA CECILIA

IN ROMA

ELENCO DEL PERSONALE A RIPOSO.

AL 30 GIUGNO 1919.

Falchi Stanislao, prof. di composizione, collocato a riposo il 26 maggio 1915 coll'assegno annuo lordo di lire 2,533.33.

Collina Francesco Saverio, prof. di solfeggio, collocato a riposo il 14 maggio 1917 col l'assegno annuo lordo di lire 1,200.

Massaruti Luisa, prof. di pianoforte complementare inferiore, collocata a riposo il 13 luglio 1917, coll'assegno annuo lordo di lire 866.67.

Calvelli Emilia, ispettrice, collocata a riposo il 28 giugno 1912 coll'assegno annuo lordo di lire 800.

Ciccolini Aggeo, aiuto negli uffici, collocato a riposo il 28 giugno 1912, coll'assegno annuo lordo di lire 1,200.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della pubblica istruzione

BACCELLI.

Regio decreto-legge 9 maggio 1920, n. 152.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il Nostro decreto 22 agosto 1919, numero 1672;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nei ruoli organici del personale insegnante, amministrativo e di servizio nel Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, contenuti nelle tabelle approvate con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672, sono soppressi un posto d'incaricato di lingua e lettere italiane con l'annuo stipendio di lire tremilacentocinquanta (lire 3150) e un posto di custode con l'annuo stipendio di lire tremilacentocinquanta (lire 3150) ed è istituito un posto di professore di pianoforte con l'annuo stipendio di lire quattromilanovecentocinquanta (lire 4950).

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

TORRE

LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*

FALCIONI.

PRESIDENTE. E' aperta la discussione su questo di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 1° del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della regia marina » (N. 80-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 1° del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della regia marina ».

Invito l'onorevole ministro della marina a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BERGAMASCO, *ministro per la marina*. Consento che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole segretario, Pellerano, di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

In tempo di pace la valutazione eccezionale del periodo d'imbarco o di comando utile all'avanzamento, stabilito dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale n. 713, del 16 maggio 1918, potrà essere applicata esclusivamente ad ufficiali rivestiti di speciali cariche non direttamente attinenti al servizio della Regia marina, e che, per esigenze di diritto pubblico o di pubblica amministrazione, debbono essere affidate a persone aventi attitudini eccezionali, limitatamente ai gradi di sotto ammiraglio, contrammiraglio e gradi corrispondenti.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 NOVEMBRE 1921

Tali cariche saranno determinate caso per caso con decreto del ministro della marina, da registrarsi alla Corte dei conti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sotto-direzione o vice-direzione delle costruzioni navali » (N. 81).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo d'imbarco o comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sottodirezione o vice-direzione delle costruzioni navali ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario, Pellerano, di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sotto-direzione o vice-direzione delle costruzioni navali.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 1° del decreto luogotenenziale del 13 giugno 1918, n. 821, dopo le parole « d'imbarco o di comando » sono aggiunte le altre « di direzione di macchina, di direzione, sotto-direzione o vice-direzione delle costruzioni navali in uno dei Regi arsenali militari marittimi ».

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
SECHI.

V. - *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330 col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere della Regia marina » (N. 86-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere della Regia marina ».

Prego il signor ministro della marina di volere dichiarare se accetta che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330 col quale viene istituito definitivamente il grado di sotto-ammiraglio e brigadiere generale della Regia marina, modificandosi il 1^o comma dell'art. 2 nei seguenti termini:

« Il limite d'età per il collocamento in posizione ausiliaria dei sotto-ammiragli è di anni 57; dei brigadieri generali di tutti i corpi è di anni 62, con eccezione di quelli del ruolo macchinisti, pei quali è di anni 57, e di quelli del Corpo capitanerie di porto pei quali è di anni 64 ».

ALLEGATO.

Art. 1.

Il grado di sotto ammiraglio e di brigadiere generale, istituito in via provvisoria col decreto luogotenenziale n. 1193 in data 11 agosto 1918, è istituito in modo definitivo: esso corrisponde al grado di brigadiere generale del Regio esercito.

Art. 2.

Il limite di età per il collocamento in posizione ausiliaria dei sotto ammiragli è anni 57; dei brigadieri generali di tutti i Corpi è anni 62, con eccezione di quelli del Corpo capitanerie di porto pei quali è di anni 64.

Nulla è variato al limite di età che risulta dalle disposizioni ora vigenti per i colonnelli di tutti i Corpi della Regia marina che è sempre riferibile a quello stabilito per i contrammiragli.

Art. 3.

I sotto-ammiragli possono avere destinazione di imbarco soltanto con la carica di Capo di stato maggiore di armata o di squadra. I capitani di vascello promossi sotto-ammiragli

mentre sono al comando di nave o di stazione navale sono sostituiti non appena possibile; in questo caso continuano a percepire le competenze di bordo spettanti ai capitani di vascello, comandanti di navi o di stazione navale.

La navigazione comunque compiuta nel grado di sotto-ammiraglio non è valida per l'avanzamento da contrammiraglio a vice ammiraglio.

A terra i sotto-ammiragli possono avere qualunque destinazione affidata dalle disposizioni vigenti ai contrammiragli eccetto quella di comandante militare marittimo: inoltre possono avere destinazione di Capo di stato maggiore di dipartimento, comandante di cantiere navale, comandante di difesa marittima, comandante scuola meccanici, comandante in 2^a R. Accademia navale, comandante di deposito del Corpo Reale equipaggi, capo divisione o capo reparto al Ministero.

I brigadieri generali possono avere qualunque destinazione affidata dalle disposizioni vigenti ai maggiori generali; possono anche avere destinazioni ora affidate ai colonnelli dei rispettivi Corpi.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, numero 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio ». (N. 90).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, con-

cernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge :

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2268, che abroga il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034 concernente l'assentimento a contrarre matrimonio per gli ufficiali della Regia marina.

ALLEGATO

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello di grazia, giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e avrà vigore dalla sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

SECHI

MORTARA

Visto. - *Il guardasigilli*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale equipaggi categoria fuochisti ». (N. 96).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale equipaggi categoria fuochisti ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge :

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento di militari del Corpo Reale Equipaggi, categoria « Fuochisti ».

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata ;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 647 ;

Vista la legge 22 giugno 1913, n. 710 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'avanzamento, per compiuta permanenza massima nel grado, dei militari del Corpo Reale Equipaggi, stabilito dalla tabella di cui all'articolo 1 della legge 22 giugno 1913, n. 710, è esteso ai graduati della categoria fuochisti, che siano ritenuti idonei, compresi nel ruolo separato istituito con l'art. 13 della legge 6 luglio 1911, n. 647.

I fuochisti scelti che trovavansi in ruolo con tale classifica all'atto della promulgazione della legge 6 luglio 1911, n. 647, possono, se idonei,

essere promossi sotto capi fuochisti dopo un unico scrutinio e proseguire poi la carriera con l'esclusivo criterio dell'anzianità, dopo aver compiuto il periodo di permanenza massima nel grado stabilito dalla citata tabella, di cui all'articolo 1 della legge 22 giugno 1913, n. 710.

Art. 2.

Sino alla loro totale eliminazione, i militari della categoria fuochisti, previsti dal precedente art. 1, sostituiranno, nel corrispondente organico, altrettanti graduati della categoria meccanici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI
CORSI
CARCANO.

V. - *Il Guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi ». (N. 97).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale n. 1014 in data 4 luglio 1918, relativo alla formazione del ruolo dei sotto-capi meccanici motoristi.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari del corpo Reale equipaggi della categoria fuochisti, muniti del certificato di idoneità alla condotta dei motori a scoppio ed a combustione interna, possono ottenere la nomina a sotto-capo meccanico M. (motorista).

I sotto-capi meccanici M. pur essendo compresi nel numero organico dei sotto-capi meccanici ordinari, formano ruolo separato.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
DEL BONO.

V. - *Il Guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale equipaggi la facoltà di emigrare ». (N. 100).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale equipaggi la facoltà di emigrare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377 che ripristina per i militari del Corpo Reale Equipaggi la facoltà di emigrare.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 1, penultimo capoverso, della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

Visto l'articolo 3 del Regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36 per il rilascio dei passaporti per l'estero;

Visto il Regio decreto n. 803 in data 6 agosto 1914;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro della marina, di concerto con quello degli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I militari del Corpo Reale Equipaggi di prima, seconda e terza categoria delle classi fino a quella del 1896 inclusa, purchè nati entro l'anno 1896, possono ottenere il passaporto per

l'estero senza che occorra il permesso dell'autorità militare.

Le autorità civili che rilasciano passaporti a persone di cui al precedente comma, sono tenute a darne comunicazione alle Regie Capitanerie di porto alle quali gli espatriandi appartengono.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
SECHI
SCIALOJA.

V. Il Guardasigilli:

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di Relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Giardino a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GIARDINO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la Relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198 e 29 ottobre 1920, n. 1624 riflettenti la istituzione e l'organizzazione del del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Giardino della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita,

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina » (N. 103).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina ».

L'Ufficio centrale ha presentato un'unica Relazione per questo disegno di legge e per l'altro relativo alla « Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di Ispettore generale della Regia marina ».

Però la discussione dei due disegni di legge avverrà separatamente.

Prego l'onorevole segretario, Pellerano, di dar lettura del primo di questi due disegni di legge.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della marina.

ALLEGATO

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 27 giugno 1907, n. 404;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 4 settembre 1898, n. 444, e sue modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la carica di ispettore generale della Regia marina affidata ad un ammiraglio.

Art. 2.

È istituito il Comitato dei vice-ammiragli e tenenti generali che è presieduto dall'ispettore generale della Regia marina, e sarà costituito con modalità da stabilirsi a mezzo di decreto Reale.

L'ispettore generale della Regia marina può convocare tale Comitato o di sua iniziativa o su richiesta del ministro della marina perchè si pronunci su determinate questioni.

In un caso o nell'altro riferisce direttamente al ministro della marina.

Art. 3.

L'ispettore generale della Regia marina fa parte della Commissione suprema mista per la difesa dello Stato e presiede la Commissione suprema di avanzamento.

Art. 4.

Per incarico del ministro della marina compie determinate ispezioni straordinarie di carattere particolarmente importante.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua data, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

SECHI

SCHANZER.

V. — Il Guardasigilli

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di Ispettore generale della Regia marina » (N. 104).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di Ispettore generale della Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 2 maggio 1920, numero 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina, ed il Comitato dei vice-ammiragli e tenenti generali;

Visto il Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 156, relativo alla costituzione ed alle attribuzioni dei corpi consultivi della Regia marina;

Visto il Regio decreto legge 20 aprile 1920, n. 451, circa l'ordinamento del Regio esercito, col quale si sopprime la carica di ispettore generale del Regio esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2352, che istituiva la carica di ispettore generale della Regia marina.

Per le alte benemerienze acquistate durante la guerra, all'ispettore generale della Regia marina, attualmente in carica, ammiraglio Thaon

di Revel Paolo, sono corrisposti, a vita, lo stipendio e gli assegni tutti di cui è attualmente provvisto.

Art. 2.

Nell'articolo 3 del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 156, il secondo alinea è sostituito dai seguenti: « L'ammiraglio, previsto dal ruolo organico, quando tale grado è ricoperto per effetto di avanzamento per merito di guerra, presidente.

« Quando l'ammiraglio previsto dal ruolo organico ricopre contemporaneamente la carica di presidente del Consiglio superiore di marina, oppure il grado di ammiraglio non è coperto per effetto di avanzamento in tempo di guerra è chiamato a far parte del Comitato degli ammiragli il vice-ammiraglio più anziano in ruolo che abbia esercitato il comando in capo di forze navali per almeno sei mesi, prescindendo da quelli che coprono le cariche di presidente del Consiglio superiore di marina e di capo di stato maggiore della marina. Detto vice-ammiraglio coprirà in massima altra carica e sarà chiamato alla capitale per prendere parte alle adunanze del Comitato degli ammiragli.

« In mancanza dell'ammiraglio assumerà la Presidenza del Comitato degli ammiragli il vice-ammiraglio più anziano fra i tre che ne faranno parte ».

Art. 3.

All'articolo 4 del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 156, è aggiunto il seguente comma:

« Il presidente del Comitato degli ammiragli, quando riveste il grado di ammiraglio può essere incaricato dal ministro della marina della direzione di manovre ed esercitazioni navali di speciale importanza, e possono a lui essere affidati altri incarichi temporanei di carattere particolarmente importante ».

Art. 4.

Nell'articolo 9 del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 156, il secondo e terzo alinea sono sostituiti dai seguenti:

« L'ammiraglio di cui all'art. 3 del presente decreto; oppure un vice-ammiraglio, presidente.

« Un vice-ammiraglio o contrammiraglio, membro ordinario con le funzioni di vice-presidente ».

Art. 5.

In fine dell'alinea 7 dell'art. 6 del Regio decreto 1 febbraio 1920, n. 156, è inserito l'inciso: « salvo i casi di impedimento » fra le parole: « i vice-ammiragli in ordine di anzianità » e « fino a raggiungere il numero di sette ».

Art. 6.

Al primo comma dell'art. 8 del Regio decreto primo febbraio 1920, n. 156, è sostituito il seguente:

« Sulle proposte alle quali il ministro ha dato corso, di promozione per merito di guerra a favore di ufficiali di qualsiasi grado e ruolo ed a favore dei capi di prima classe del Corpo Reale equipaggi, e sulle proposte di seconda ed ulteriore promozione nella riserva navale previste dal decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2020, delibera una Commissione costituita dal Comitato degli ammiragli. Il presidente, ed uno dei membri, può essere sostituito, quando impedito, dal più anziano fra i vice-ammiragli, e, in mancanza, dal più anziano fra i contrammiragli non aventi la classifica di specialisti di armi navali, che ha destinazione di ufficio a Roma, e non è impedito di intervenire ».

Art. 7.

In fine del terz'ultimo alinea dell'art. 12 del Regio decreto 1^o febbraio 1920, n. 156, dopo le parole « capitani di vascello », aggiungere « non aventi la classifica di specialista di armi navali ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
SECHI
LUZZATTI.

V. — *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina » (N. 91-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina ».

AMERO D'ASTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *relatore*. L'Ufficio centrale ha proposto una modifica a questo disegno di legge, la quale fu già accettata dal precedente ministro della marina.

Domando all'onorevole ministro della marina se accetta questa modificazione.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Accetto la modificazione proposta dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario, Pellerano, di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale ed accettato dall'onorevole ministro della marina.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095 che demanda al ministro della marina di determinare la data del collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali in congedo provvisorio.

Il decreto avrà vigore solo fino al 31 dicembre 1920.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Vista la legge 25 maggio 1911, n. 472;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ministro della marina ha facoltà di determinare la data con la quale gli ufficiali in congedo provvisorio debbano essere collocati in posizione ausiliaria od a riposo, nell'intesa però che tale data debba essere posteriore a quella in cui gli ufficiali stessi abbiano raggiunto il minimo delle condizioni volute dall'art. 3 della legge 26 maggio 1911, n. 472.

Il presente decreto avrà effetto dal 24 maggio 1915, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
SECHI.V. — *Il Guardasigilli*

MORTARA

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albricci, Ameglio, Amero d'Aste, Annaratone, Arlotta.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Battaglieri, Bava-Beccaris, Bellini, Berenini, Bergamasco, Beria d'Argentina, Berio, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Caviglia, Cefalo, Cefaly, Chiappelli, Chimienti, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conci, Conti, Corbino, Crespi.

Da Como, Dallolio Alberto, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, Della Torre, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diena, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio Francesco.

Fadda, Faelli, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Fradeletto.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gatti, Gerini, Giardino, Gioppi, Golgi, Grandi, Grassi, Grimani, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Libertini, Lojodice, Loria, Lusignoli, Lustig, Luzzatti.

Malagodi, Mangiagalli, Manna, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Massarucci, Mattioli, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Nava, Niccolini Eugenio, Novaro, Nuvoloni, Orlando.

Pagliano, Palummo, Pantano, Paternò, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Ro-reto, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Polacco, Presbitero, Pullè.

Quarta, Quartieri, Queirolo.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Ridola, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Salmoiraghi, Scalori, Schupfer, Sechi, Sili, Sinibaldi, Sonnino Sidney, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Taddei, Tamassia, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini,
Viganò, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone, Vi-
telli, Volterra,
Wollemborg.
Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione (N. 119):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 198 |
| Favorevoli | 162 |
| Contrari | 36 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma (N. 120):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 198 |
| Favorevoli | 165 |
| Contrari | 33 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa i contratti di affitto di fabbricati urbani e parte di essi, serventi ad uso di botteghe, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 122):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 198 |
| Favorevoli | 164 |
| Contrari | 34 |

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147, e 18 aprile 1920, n. 475, portanti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi (N. 134):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 198 |
| Favorevoli | 167 |
| Contrari | 31 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani od uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 121):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 198 |
| Favorevoli | 164 |
| Contrari | 34 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri dei Commissari del Governo agli alloggi (N. 135):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 198 |
| Favorevoli | 160 |
| Contrari | 38 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1921, n. 331, contenente nuove norme per le locazioni dei negozi (N. 123):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 198 |
| Favorevoli | 161 |
| Contrari | 37 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 124):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 198 |
| Favorevoli | 161 |
| Contrari | 37 |

Il Senato approva.

Svolgimento delle interrogazioni degli onorevoli senatori Badoglio, Borsarelli, Melodia, Valenzani, Zupelli ed altri dirette all'onorevole ministro degli affari esteri sul preteso incidente alla conferenza di Washington.

PRESIDENTE. Il ministro degli esteri, avvertito da me che erano state presentate alcune interrogazioni a lui rivolte, e che io avrei dovuto leggere in fine di seduta, rendendosi pienamente conto della legittima aspettazione

del Senato, ha voluto precedere le more regolamentari ed è venuto appositamente per rispondere subito alle interrogazioni stesse (*vivissime approvazioni*).

Se il Senato crede, ometterei la lettura delle cinque interrogazioni perchè esse sono redatte presso a poco sullo stesso stampo.

In poche parole, riguardano il discorso che, secondo telegrammi pervenuti ad alcuni giornali, il Presidente del consiglio francese avrebbe pronunciato alla conferenza di Washington.

Ha la parola l'onorevole ministro degli affari esteri.

DELLA TORRETTA, *ministro degli affari esteri. (Vivi segni di attenzione)*. Ho chiesto di parlare subito, non per chiarire un preteso incidente che, da quanto mi aveva telegrafato l'onor. Schanzer, non esiste, ma per rilevare nella mia qualità di ministro degli affari esteri, per un doveroso adempimento del grave compito affidatomi, come spesso, sulla base di notizie inesatte propalate nel nostro paese, e non soltanto nei riguardi della Francia, si riesca, stimolando i sentimenti patriottici del popolo italiano, a creare uno stato d'animo di penosa inquietudine nel pubblico, che, non rispondendo alla verità dei fatti e della situazione, finisce per nuocere gravemente alla posizione internazionale d'Italia e rendere quindi difficilissima e talvolta quasi impossibile una efficace azione diplomatica per una ben intesa tutela degli interessi nazionali.

Qualche giornale del mattino ha pubblicato una versione, che formalmente dichiaro non rispondente alla verità, di un preteso incidente che si sarebbe svolto in una delle ultime sedute del Comitato per la limitazione degli armamenti alla Conferenza di Washington. E però ritengo conveniente di riferire esattamente al Senato lo svolgimento della discussione, alla quale si vorrebbe collegare l'incidente, secondo i telegrammi pervenuti questa mane alla Consulta.

Nella seduta del 24 corrente fu dal delegato inglese Balfour esposto « come i riguardi dovuti alla posizione speciale della Francia non dovessero costituire un impedimento alla trattazione di argomenti connessi con la riduzione degli armamenti, e che sarebbe stata grande delusione il seppellimento della questione ».

Il presidente della delegazione italiana, ono-

revole Schanzer, fece seguire a quella inglese una sua breve dichiarazione, affermando di condividere il concetto esposto dal collega britannico ed aggiungendo che non era intenzione della delegazione italiana di discutere circa le necessità vitali della Francia, ma che egli riteneva interpretare i sentimenti dell'opinione pubblica italiana augurandosi di poter riaffermare nella Conferenza le aspirazioni generali di giungere presto alla riduzione degli armamenti.

A Balfour ed a Schanzer replicò il signor Briand, sostenendo fermamente la sua tesi e cioè che le affermazioni platoniche non avrebbero « a suo giudizio » servito a nulla, mentre la discussione della limitazione degli effettivi riguardava solo la Francia e che essa non desiderava discuterla.

Dopo altre osservazioni delle Delegazioni italiana e britannica, il Comitato passò alla discussione di altri argomenti di indole tecnica, rinviando al pomeriggio una riunione dei primi cinque delegati per deliberare sull'ordine della discussione delle altre questioni.

Come particolare, può essere utile aggiungere che l'onorevole Schanzer chiude il suo telegramma con la notizia che il signor Briand la sera stessa sarebbe stato ospite della Delegazione italiana prima di lasciare Washington.

Chi ha esperienza di Conferenze e di Congressi internazionali dove vengono esaminati e discussi gravi e vitali problemi, sa che, malgrado lo spirito di amicizia ed il desiderio di collaborazione, necessariamente, punti di vista divergenti, o anche opposti, apportano talvolta nella discussione un calore ed una vivacità, che non debbono interpretarsi come atteggiamenti non amichevoli tra i diversi paesi o tra gli stessi Delegati, ma come risultato di intendimenti diretti alla ricerca di formule per conciliare interessi divergenti e raggiungere l'accordo. (*Mormorii, commenti*).

Ma nemmeno ad una tale situazione può collegarsi il preteso incidente, perchè della medesima non è cenno nei telegrammi dell'onorevole Schanzer.

Tali, e non altri, essendo i fatti nella loro precisa versione, cade ogni diversa notizia divulgata in proposito, ed è veramente a dolersi che i cordiali rapporti tra Nazioni legate da grandi interessi e da vincoli di amicizia, pos-

sano venir turbati da propalazioni di notizie incontrollate, con grave danno delle più alte e vitali finalità della Patria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore che ha presentato la prima interrogazione, onor. Badoglio, per dichiarare se è soddisfatto della risposta dell'onor. ministro degli affari esteri.

BADOGGIO. Io prendo atto delle dichiarazioni dell'onor. ministro, ma desidererei che fosse interpellata direttamente la nostra missione a Washington, circa la possibilità che qualche cosa abbia dato origine alla voce raccolta e divulgata dalla stampa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il primo dei firmatari della seconda interrogazione, onorevole senatore Borsarelli, per dichiarare se è soddisfatto della risposta dell'onor. ministro degli affari esteri.

BORSARELLI. Io non mi pento di aver presentato questa interrogazione perchè lo spirito pubblico (e di esso, nella parte più sana, non poteva non essere interprete il Senato) non poteva soggiacere neanche per un momento al dubbio che parole, le quali sarebbero parse ebre a tutto il mondo, fossero state effettivamente pronunciate.

L'onorevole ministro degli affari esteri, che io ringrazio per la sollecitudine con la quale ha voluto rispondere, smentisce la verità del fatto e a me non resta che prendere atto di questa smentita con l'augurio che la conferma ulteriore della verità dell'asserto dell'onorevole ministro degli affari esteri rinsaldi in noi la fiducia che le benemerenze del valoroso esercito nostro, a niuno secondo nè oggi nè mai, e che ha così efficacemente contribuito e ha fatto così gloriosa la vittoria, sieno poste in dubbio in avvenire nè che quel risultato sia falsamente attribuito.

Faccio l'augurio che i rapporti si mantengano cordiali fra tutte le nazioni e che l'omaggio a chi ha, come dissi, contribuito così potentemente alla riuscita della guerra che si può chiamare mondiale, non manchi anche nell'animo di coloro i quali dovrebbero ricordare quanto si debba ad un intervento che fu fatto al disopra di ogni considerazione materiale, al di sopra di ogni convenienza nostra speciale e soltanto in omaggio alle alte idealità a cui

ci ispirammo ed alle quali ora e sempre s'inchinerà il mondo civile. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha la parola il primo firmatario della terza interrogazione, onorevole Melodia, per dichiarare se è soddisfatto.

MELODIA. Anche io, a nome mio e dei colleghi, prendo atto della recisa smentita che il ministro degli esteri ha fatto. Peraltro debbo dolermi che una notizia la quale naturalmente doveva toccare la sensibilità del Paese da un capo all'altro, non sia stata immediatamente smentita con un comunicato della Stefani, e si sia permesso a tutti i giornali che girano oggi per l'Italia tutta di propagare una notizia dolorosa che offende tutto quello che abbiamo di più sacro (*vivi applausi*). Perchè il nostro esercito non è solamente la nostra gloria, ma è anche il nostro amore; e chi tocca l'esercito tocca l'Italia nella sua parte più rappresentativa. Io non posso credere che, non dico il rappresentante ufficiale della Francia, il Presidente del Consiglio dei ministri, ma che nessun francese abbia potuto dire le parole che abbiamo letto nei giornali, perchè nessun francese deve dimenticare che questo esercito, che si crede di vilipendere, è quello che ha permesso alla Francia di essere ancora una grande nazione. (*Vivissimi applausi; congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha la parola il presentatore della quarta interrogazione, onorevole Valenzani.

VALENZANI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, pur non potendomi dichiarare completamente soddisfatto, e riservandomi di farlo quando saranno dal Governo comunicate al Parlamento maggiori e più dettagliate informazioni.

PRESIDENTE. Ha la parola il presentatore della quinta interrogazione, onorevole Zupelli.

ZUPELLI. Formulo l'augurio che l'interpretazione data dal ministro degli esteri sia quella corrispondente alla realtà. Non posso però tacere che la versione data alla stampa potrebbe trovare qualche ragione, o meglio qualche spiegazione in fatti che dipendono dal nostro Governo.

Purtroppo l'esercito attende ancora un assetto che fu invano promesso... (*rumori*). Non intendo con ciò giustificare nulla... (*rumori*). Noi abbiamo mandato all'estero un rappresen-

tante, non autorizzato dal Parlamento, scelto nelle file di coloro che non volevano la guerra... (*mormorii e commenti*); questo è un fatto positivo: tale rappresentante non poteva a meno di esporre le sue idee... (*Nuovi commenti e interruzioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Zupelli, le faccio osservare due cose: che qualunque considerazione estranea a un argomento che implica la dignità nazionale menomerebbe la manifestazione del Senato (*benissimo*); e che io non posso ammettere che si facciano delle accuse di carattere personale a degli assenti, che non sono in grado di rispondere. Ella ha diritto di accusare i suoi colleghi, ma io la prego di attendere il momento in cui essendo presenti essi potranno rispondere. (*Approvazioni vivissime*).

ZUPELLI. Io non accuso il collega inviato, io accuso il Governo che è sempre presente e che ha mandato un rappresentante senza interpellare in proposito il Parlamento sulle direttive che ad esso dovevano darsi.

Ora il nostro Commissario è andato prima a Ginevra alla Società delle Nazioni a dichiarare che noi avremmo disarmato al massimo grado; lo stesso tema lo ha portato a Washington. Ora si capisce che la Francia, la quale si trova vicino ad un alleato che dice *a priori*: « non avrò più armi »... (*rumori, interruzioni*) possa aver trovato in ciò un pretesto alla sua tesi di non voler disarmare.

Perciò io non mi dichiaro soddisfatto.

DELLA TORRETTA, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA TORRETTA, *ministro degli affari esteri*. Rispondo anzitutto al senatore Badoglio che, deferente al suo desiderio, non mancherò di chiedere alla nostra delegazione a Washington ulteriori informazioni. Faccio però sin d'ora rilevare che tutto ciò che ho detto non è che in parte la sintesi e in parte la riproduzione letterale dei telegrammi pervenutimi a firma del senatore Schanzer.

Al senatore Melodia mi permetto di fare osservare che non era possibile diramare un comunicato alla Stefani prima che fossero giunti i telegrammi ufficiali della Delegazione italiana, atteso la gravità dell'argomento e le sue ripercussioni per ciò che è della situazione in-

terna ed internazionale. Non sarebbe stato conveniente e serio che il Governo avesse dato una smentita, senza possedere precisi elementi di fatto. Ora questi elementi sono venuti in mio possesso mezz'ora prima dell'apertura della seduta della Camera dei deputati, ed io ne ho fatto tesoro per dare subito schiarimenti ai due rami del Parlamento. In questo momento è già pervenuto all'Agenzia Stefani il comunicato del Governo in proposito.

Non credo di dover parlare della scelta dei nostri delegati; mi sembra che, dopo quanto ha osservato il Presidente del Senato, io non abbia altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Le interrogazioni sono esaurite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati.

Prego il senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albricci, Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Arlotta.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bava Beccaris, Bellini, Berenini, Bergamasco, Beria D'Argentina, Berio, Bertarelli, Bertesi, Bertetti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo, Cagni, Calabria, Campello, Campostrini, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chiappelli, Chimienti, Cimati, Cipelli, Ciruolo, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conci, Contarini, Conti, Corbino, Cusani Visconti.

Da Como, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono,

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 NOVEMBRE 1921

Della Noce, Della Torre, De Novellis, De Riseis, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio Francesco.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Faina, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Figoli, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Fradeletto, Frascara.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gerini, Giardino, Gioppi, Golgi, Grandi, Grimani, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Libertini, Lusignoli, Luzzatti.

Mangiagalli, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Massarucci, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Nava, Niccolini Eugenio, Novaro, Nuvoloni, Orlando.

Pagliano, Palummo, Pantano, Paternò, Pavia, Pecori-Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pettiti di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Podestà, Polacco, Presbitero.

Quarta, Quartieri.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Ridola, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Salmoiraghi, Sanarelli, Scalori, Schupfer, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Sonnino Sidney, Squitti, Suardi, Supino.

Taddei, Tamassia, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valli, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1672, e 9 maggio 1920, n. 851, relativi al Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (N. 36):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 198 |
| Favorevoli | 176 |
| Contrari | 22 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina (N. 80):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 198 |
| Favorevoli | 175 |
| Contrari | 23 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 18 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sotto-direzione o vice-direzione delle costruzioni navali (N. 81):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 198 |
| Favorevoli | 177 |
| Contrari | 21 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina (N. 86):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 198 |
| Favorevoli | 173 |
| Contrari | 25 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio (N. 90):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 198 |
| Favorevoli | 178 |
| Contrari | 20 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale Equipaggi, categoria « Fuochisti » (N. 96):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 198 |
| Favorevoli | 172 |
| Contrari | 26 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi (N. 97):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 198 |
| Favorevoli | 175 |
| Contrari | 23 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale Equipaggi la facoltà di emigrare (N. 100):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 198 |
| Favorevoli | 180 |
| Contrari | 18 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina (N. 103):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 198 |
| Favorevoli | 170 |
| Contrari | 28 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina (N. 104):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 198 |
| Favorevoli | 146 |
| Contrari | 52 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria e a riposo degli ufficiali dei corpi militari della regia marina (Numero 91):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 198 |
| Favorevoli | 176 |
| Contrari | 22 |

Il Senato approva.

Nomina di commissari.

PRESIDENTE. Comunico che a tenore dell'articolo 24 del regolamento, ho chiamato il senatore Giunti a far parte dell'Ufficio centrale per l'esame del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2564, che provvede alla rinnovazione del consiglio dei consorzi di bonifica » (n. 16) in sostituzione del senatore Valvassori Peroni; ed ho inoltre chiamato a far parte dell'Ufficio centrale per l'esame del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 31 ottobre 1919, n. 2264 e 13 marzo 1921, n. 288 recanti provvedimenti per la revisione e l'aumento dei prezzi di vendita di energia elettrica » (numero 129) i senatori Ciamician e Del Carretto in sostituzione dei senatori Valvassori Peroni, e Lucca.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. I ministri competenti hanno trasmesso risposta scritta alle interrogazioni degli onorevoli senatori Beltrami e Rota.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Annuncio di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Frascara di dar lettura dell'interpellanze e delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

FRASCARA, segretario, legge:

Interpellanze:

Agli onorevoli Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e della pubblica istruzione:

Per sapere se il Governo crede giunto il momento di fondare in Bari l'Università, da tempo

reclamata dalle popolazioni interessate e resa ora necessaria dalla rinnovata missione pacifica di civiltà e di cultura dell'Italia in Adriatico e nella penisola balcanica; e se non sia possibile di far contribuire alla fondazione della Università Adriatica una parte delle rendite dei beni delle chiese Palatine pugliesi le quali, secondo una venerata ed augusta tradizione, furono sempre impiegate in opere di beneficenza e di cultura, nella regione stessa che quei beni alimentò e sostenne col lavoro dei suoi operosi abitanti.

Chimienti, Scialoia, Quarta, Melodia, Rava, Loria, Fradetto, Malagodi, Mengarini, Sanarelli, Cagnetta, Tommasi, Martino, Presbitero, Lamberti, Sechi, Loiodice, Calisse.

Chiedo di interpellare l'on. ministro della marina per conoscere quali siano gli intendimenti del governo su quella che conviene debba essere la sorte definitiva della corazzata « Leonardo da Vinci » in armonia al voto del Senato del 7 febbraio 1921 e degli accertamenti tecnici disposti ed eseguiti in conformità di esso.

Tommasi

Interrogazione:

Ai ministri delle colonie, del tesoro e dell'agricoltura per sapere se non intendono estendere all'Eritrea ed alla Somalia i benefici del già enunciato disegno di legge che dovrebbe agevolare la colonizzazione della Tripolitania e della Cirenaica mercè opportune facilitazioni concesse all'esercizio del credito agrario e fondiario in quelle colonie e per conoscere se non saranno adottate in proposito le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 5 novembre 1905, che riguarda la bonifica dell'agro romano.

Presbitero, Mosca e Artom.

Interrogazione con risposta scritta:

Al ministro dei lavori pubblici per conoscere quale sia la tutela che egli assume del personale della navigazione del Garda proveniente dalla ex rete adriatica chiamato in servizio con le tas-

sative disposizioni dell'art. 7 della legge 125 del 25 marzo 1893, il quale faceva obbligo alla Società Concessionaria di continuare a versare agli Istituti della Cassa Pensioni e del Consiglio di Mutuo Soccorso e del personale appartenente alla Rete adriatica, oltre alle ritenute già in corso sugli stipendi, paghe e competenze accessorie dovute dal personale passato alla sua dipendenza e che sono a carico del personale medesimo, anche i contributi di ogni specie, a intero carico della Concessionaria e nella identica misura che, per questo stesso personale, le Società ferroviarie corrispondono o corrispondono agli Istituti suddetti, in conformità agli statuti che sono in vigore o che saranno in appresso decretati con l'approvazione del R. Governo.

In tal senso il detto personale fu assicurato dal Governo che cioè tutti i suoi diritti di stabilità e di carriera e di previdenza sarebbero salvaguardati dall'art. 7 della Convenzione, mentre invece ai due primi agenti, dei sette andati già in quiescenza, fu riserbata un'amara delusione

Montresor.

Per lo svolgimento di due interpellanze.

PRESIDENTE. Il ministro della pubblica istruzione dichiara che risponderà all'interpellanza del senatore Chimienti ed altri nella seduta di martedì 29.

L'onorevole ministro della Marina dichiara che risponderà all'interpellanza del senatore Tommasi nella seduta di mercoledì 30.

Se non ci sono opposizioni; rimane così stabilito.

Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra (N. 51);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cas-

sazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove Province, provenienti dal ruolo della magistratura (N. 40);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove Province (N. 41);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 48);

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 49);

Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2160, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica (Numero 50);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi (N. 53);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari fondamentali (N. 54);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano (N. 55);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano (N. 56);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina (N. 59);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procu-

ratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio (N. 60);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili (N. 63);

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri (N. 64);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reali Equipaggi (N. 93);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 (N. 68);

Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (N. 71);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi e della categoria « furieri » e alla costituzione della categoria « maestri navali » (N. 72);

Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592, 20 aprile 1919, n. 633 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri Corpi della Regia marina (N. 73, 74 e 75);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco (Numero 76);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 77);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 73);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 79);

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali (N. 83);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina (N. 85);

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 88);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa il trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento (N. 89);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (N. 92);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio Esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumono servizio nella Regia guardia di finanza (N. 94);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 95);

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1472, relativo alla soppressione della categoria « Maestri navali » e al ripristino della categoria « Operai » del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale » (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 99);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconda e di costruttore navale di 2ª classe (N. 108);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 296, che eca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (N. 109);

Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 110);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, numero 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (Numero 111);

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici (N. 112);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici (N. 113);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo

5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici (N. 115);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, numero 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 (N. 117);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1112, relativo all'approvvigionamento della carta da giornali (N. 126);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15 che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie (N. 127);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81 contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (numeri 105-A e 106-A);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1655, e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera Agrumaria (N. 128);

Conversione in legge del decreto luogotelegge 20 luglio 199, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 57);

Conversione in legge del Regio decreto 1º febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793 e si domanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra (N. 66);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, n. 1521, portante la proroga del termine per la esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna (N. 148);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per la esecuzione di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna (N. 149);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801 concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica (N. 82);

Conversione in legge del Regio decreto 4 luglio 1920, n. 1165, riguardante la soppressione dei tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza (N. 116);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 224, relativo ad una quarta ed ultima sessione straordinaria di esami per militari ed ex-militari nei Regi istituti nautici (N. 140);

Conversione in legge del decreto Reale 1º giugno 1919, n. 931, che approva le norme

fondamentali per l'assetto della Tripolitania (N. 142);

Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica (numero 143);

Ratifica di decreti Reali emanati ai sensi del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, per la proroga e per l'abrogazione di provvedimenti emessi durante la guerra (N. 144);

Disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri (N. 147).

IV. Relazione della Commissione per il Regolamento interno (N. XVIII *documenti*).

La seduta è sciolta (ore 17,30).

Risposte scritte ad interrogazioni.

BELTRAMI. — Al ministro delle poste e telegrafi, per sapere le ragioni che infliggono a Milano il triste privilegio, rispetto ad altri centri del Regno di minore importanza, di una interruzione dei servizi mantenuta rigorosamente per oltre quaranta ore settimanali; e se non creda sia il caso di riprendere in esame tale stato di cose, considerato che tutte le Nazioni civili, senza eccezione, riescono a soddisfare le giuste esigenze del riposo degli impiegati, senza ricorrere alla grave iattura di eccessive interruzioni che danneggiano materialmente e moralmente tutte le classi sociali.

RISPOSTA. — Si premette anzitutto che anche nei giorni festivi funzionano a Milano parte dei servizi postali, e che in specie il recapito degli espressi ha luogo tutta la giornata, fino a tarda ora, come nei giorni feriali, come pure viene provveduto al recapito dei giornali del mattino.

L'onorevole interrogante si riferisce evidentemente al recapito della corrispondenza a domicilio, ed al riguardo mi pregio di comunicargli quanto segue:

Per poter concedere il riposo festivo al personale, con decreto-legge 26 gennaio 1919 numero 67 il servizio postale venne limitato alla

distribuzione delle fermo-posta dalle nove alle dodici, e fu ridotto ad una sola la distribuzione delle corrispondenze a domicilio.

I portalettere di Milano protestarono per la sperequazione che a loro derivava dal provvedimento, in confronto degli agenti addetti ad altri servizi, perchè ad essi non veniva concesso di godere della completa libertà festiva.

Per assecondare il desiderio di detti agenti e col parere favorevole della direzione di Milano, fu allora autorizzata la soppressione del servizio di recapito a domicilio nei giorni festivi, ad eccezione di quella dei giornali del mattino.

Contro tale provvedimento furono mosse vivaci critiche dal giornale « La Perseveranza »; ma in seguito, lo stesso giornale, dopo avere pubblicato un articolo nel quale venivano apprezzate le ragioni tecniche prospettate dalla direzione di Milano, non insistette nelle sue osservazioni.

Il Ministero, da una parte, in data 20 aprile 1920, fece interpellare il Municipio, la Camera di commercio e le Associazioni degli industriali, dei commercianti, dei professionisti di Milano per conoscere, se e quali danni, a loro giudizio, avesse arrecato alla cittadinanza la soppressione del servizio di distribuzione, ed analogo quesito fu pure rivolta alle autorità ed enti di altre città.

Gli interpellati furono concordi nel riconoscere che, cessando nei giorni festivi il lavoro di tutte le aziende industriali e commerciali, il provvedimento non poteva destare serie lagnanze.

E poichè con esso l'amministrazione poteva conseguire una notevole economia, venendo a mancare le necessità di istituire dei turni di servizio straordinario per eseguire la distribuzione domenicale; la soppressione già attuata a Milano, venne estesa ad altre città capoluogo di provincia quali Torino, Bologna, Firenze, Genova, Ancona, Bergamo, Brescia, Cremona, Ferrara, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, ed altre sedi di uffici principali.

Contro il ripristino della distribuzione nei giorni festivi a Milano si adducono vari motivi, quali l'ostilità del personale, il nessuno interesse degli industriali e dei commercianti in una città di industria e di commercio come

Milano; la spesa che, per quella sola città ammonterebbe a lire 250.000 annue.

Detto ciò in ordine allo stato attuale della questione, assicuro l'onorevole interrogante che mi rendo perfettamente conto della ragionevolezza dei suoi desideri, in quanto riconosco che una prolungata interruzione dei servizi postali, e un trattamento non eguale per tutte le località, può influire nel determinare un disagio materiale e morale in larga parte del pubblico.

Infatti ho già avviato gli studi per regolare in modo uniforme questa materia; prendendo a base le informazioni assunte sulle disposizioni che vigono sugli altri Stati e che mi pregio di riassumere: in Inghilterra e in Danimarca non si esegue alcuna distribuzione nelle domeniche, e se ne esegue una sola negli altri giorni festivi; nella Svizzera la distribuzione domenicale non si esegue con il consenso delle Autorità locali; in circa 70 per cento degli uffici nella Francia, nella Germania, nel Belgio e nella Bulgaria, la distribuzione nei giorni festivi è limitata ad una sola, e per le sole lettere ordinarie e per i giornali diretti agli abbonati; ed in Francia anche tale distribuzione è soppressa, quando vi sia il consenso del Consiglio Comunale; nella Jugoslavia, andrà presto in vigore la disposizione che sopprime anche lì la distribuzione domenicale.

Come vede l'onorevole interrogante le norme in vigore degli altri Stati sono pressochè identiche a quelle emanate col decreto legge 26 gennaio 1919; ed in alcuni casi la riduzione dei servizi è anche più larga.

Tuttavia nell'intento di ridurre al minimo gli inconvenienti fino ad ora lamentati, ho concretato delle disposizioni che spero verranno ad armonizzare le legittime esigenze del pubblico con le aspirazioni del personale, e che ho già sottoposto all'esame del Comitato interministeriale per l'applicazione della legge 13 agosto 1921 numero 1080 sulla riforma dell'Amministrazione. Fra le altre norme si vedrà di comprendervi quella che quando un giorno festivo precede o segue immediatamente la do-

menica, questa viene considerata agli effetti dei servizi postali e telegrafici come giorno feriale.

Il Ministro
GIUFFRIDA.

ROTA. — Al ministro dei lavori pubblici per sapere se di fronte alla presentazione del disegno di legge n. 506, fatta il 23 giugno 1921 per la conversione in legge del decreto Reale 9 ottobre 1919 e di altri decreti sulla derivazione di acque pubbliche non creda logico e giusto di prorogare ancora il termine stabilito per l'articolo 2, comma 1^o, del precitato decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, termine scadente il 31 dicembre prossimo venturo.

E ciò perchè nella eventualità probabile che non si possa dal Parlamento discutere tale disegno di legge, non ne venga frustrato lo scopo, mentre reca tanto importanti ed opportuni emendamenti. E perchè altrimenti ne verrebbe una non giustificata disparità di trattamento tra quelle provincie in cui gli elenchi non vennero pubblicati, e quelle in cui lo furono; per la maggior parte delle quali soltanto, il termine scadendo il 31 dicembre 1921, non potrebbe più avere applicazione il disegno di legge precitato.

RISPOSTA. — Si assicura l'onorevole interrogante che, previo parere del Consiglio dei ministri, è stato già firmato il decreto Reale che proroga al 31 dicembre 1922 il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento degli usi d'acque pubbliche e per la denuncia delle utenze.

Il predetto decreto sarà quanto prima debitamente registrato e pubblicato.

Il ministro dei lavori pubblici
MICHELI.

Licenziato per la stampa 8 dicembre 1921 (ore 12).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.